

A relazione del sig. Vice Presidente Antonio Somma, (si è allontanato il Vice Presidente Vicario Giuseppe Conte) il quale informa l'Assemblea che sesto argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Normativa quadro per la determinazione della definitiva destinazione alla Regione e agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli artt. 112 e 122 del D.P.R. 616, della legge 21.10.78, n. 641 e del personale comunque sottoposto al riordino previsto dal predetto D.P.R. 616".

Dà la parola al relatore, cons. Colonna, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Preso atto della discussione generale;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Normativa quadro per la determinazione della definitiva destinazione alla Regione e agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 616/77, della legge 21.10.78, n. 641, e del personale comunque sottoposto al riordino previsto dal pre-

detto D.P.R. 616", nel testo allegato alla presente delibera e di essa
facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

Legge regionale "Normativa quadro per la determinazione della definitiva destinazione alla Regione e agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 616/77, della legge 21/10/78, n. 641, e del personale comunque sottoposto al riordino previsto dal predetto D.P.R. 616".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

La presente legge indica i criteri e le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché della legge 23 dicembre 78, n. 833.

(Approvato all'unanimità).

Art. 2

Il personale di cui all'art.1 viene con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ripartito per la definitiva destinazione tra l'Ente Regione e gli Enti locali.

La ripartizione è effettuata, sentite le organizzazioni degli Enti Locali e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite ed al piano di riorganizzazione delle stesse sul territorio.

Il personale di cui all'art. 1 che sarà assegnato alla Regione comprenderà un adeguato numero di unità, da destinare ai vari Assessorati competenti, per l'attività di coordinamento e indirizzo programmatico di questi.

(Approvato all'unanimità).

Art. 3

La Giunta regionale, sulla base del riparto approntato dal Consiglio regionale, previa intesa con gli Enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, con propria deliberazione provvede alla ripartizione tra gli enti locali del personale ad essi assegnato per l'esercizio delle funzioni e la erogazione dei servizi e delle prestazioni già erogate dagli Enti pubblici soppressi in modo che sia realizzato nel modo migliore e comunque favorito il riequilibrio territoriale dei servizi e delle competenze trasferite.

(Approvato all'unanimità).

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 4

Con l'assegnazione definitiva del personale agli Enti locali la Regione assicura comunque agli Enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla copertura dei corrispondenti oneri.

(Approvato all'unanimità).

Art. 5

Con apposita successiva legge regionale saranno determinate le modalità dell'inquadramento nel ruolo regionale e nei ruoli organici degli enti locali di destinazione del personale rispettivamente assegnato alla Regione e agli Enti locali.

L'inquadramento di cui al comma precedente sarà operato in base ad una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute, le mansioni attribuite con atti formali da parte delle Amministrazioni di provenienza precedentemente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 616, secondo l'ordinamento degli enti di provenienza e le corrispondenti funzioni indicate nella declaratoria dei livelli funzionali del personale regionale e degli enti locali.

Al personale di cui all'art. 1 della presente legge saranno fatte salve le posizioni economiche maturate nel ruolo di provenienza nonché le condizioni di miglior favore.

(Approvato all'unanimità).

Art. 6

La legge di cui all'art. 5, dovrà fissare anche la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento del personale sia nel ruolo regionale che nei ruoli organici degli Enti locali di destinazione.

(Approvato all'unanimità).

Art. 7

La presente normativa sarà applicata al personale degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione eventualmente riorganizzati ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

(Approvato all'unanimità).

Art. 8

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dell'art. 4 della presente legge la Regione provvederà con i finanziamenti di cui agli artt. 120, 121 e 128 del D.P.R. 616/77 e della legge

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

641/78, assegnati alla Regione Puglia.

Gli oneri di cui al comma precedente sono valutati per il periodo 1/1 - 31/12/1980 in lire 2.500.000.000= (lire due miliardicinquacentomilioni), che vanno imputati al cap.00302 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.R. n. 18 del 25.3.74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 18/7/74 e successive modificazioni" del bilancio 1980.

(Approvato all'unanimità).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)